

CIRCOLARE SUL C.D. "SPLIT PAYMENT"

La normativa approvata con la conversione del D.L. 50/2017 prevede dal 1° luglio 2017 lo Split Payment (scissione dei pagamenti) ampliando la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.

LA NUOVA PLATEA DEI DESTINATARI

Con decreto attuativo del 27.06.2017 del MEF è stato definito l'ambito soggettivo ufficializzando gli elenchi di Pubblica Amministrazione, Enti e Società, nei cui confronti dal 1° luglio sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo dello split payment.

Nel dettaglio:

- 1) Elenco delle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'Istat secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della legge 196/2009, indicate nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/09/2016.
Il richiamo è utile per chiarire che l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche è esattamente quello dei soggetti ricompresi nell'obbligo di fatturazione elettronica e include, tra gli altri, gli Ordini Professionali e le Casse di Previdenza private dei Professionisti.
- 2) Elenco delle Società controllate di diritto e di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
- 3) Elenco delle Società controllate di diritto dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unione di Comuni.
- 4) Elenco delle Società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana che risultano al 24/04/2017 nell'elenco pubblicato sul sito del MEF

Ogni anno entro il 20 ottobre il MEF in maniera continuativa aggiornerà tutti questi elenchi.

Per tutti gli Enti o Società per i quali esiste un'incertezza dovuta all'ampiezza della norma di riferimento, può essere utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma, attraverso il quale il professionista chiederà direttamente al Cliente un'Attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti, manlevandolo della relativa responsabilità.

I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

Altra novità riguarda l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 che disponeva l'esonero dallo split payment per i professionisti.

Pertanto, a partire dal 1° luglio, saranno coinvolti in detto regime tutti i soggetti per le parcelle emesse nei confronti degli enti destinatari come sopra indicati senza più operare distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono parcelle con assoggettamento alla ritenuta d'acconto.

IL MECCANISMO

L'IVA continuerà ad essere esposta nella parcella emessa dal professionista, ma non verrà incassata e dunque non genererà imposta da versare all'Erario.

I destinatari delle parcelle pertanto non dovranno versare l'IVA al professionista ma all'Erario inserendola nella propria liquidazione periodica IVA.

Nel caso di fatturazione elettronica trasmessa a mezzo S.d.I. dovrà essere compilato con "S" lo specifico campo; per le fatture cartacee, che andranno compilate come sempre, in fondo alla stessa andrà esposta la seguente dicitura:

Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Genova, 30.06.2017

Maurizio Pecoraro
Dottore Commercialista in Genova